

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorso in materia di pubblico impiego

con istanza cautelare ex artt. 55 c.p.a.

PER

La Sig.ra **ARALDO MARTINA LEONARDA** [nata a Caltanissetta l'11/07/2003 ed ivi residente in Contrada Besaro snc – Cod. Fisc. RLD MTN 03L51 B429H], rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Gozzi [C.F. GZZ RCR 63E11 H501U], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni alla pec: riccardogozzi@ordineavvocatiroma.org (e/o al fax 063724541), presso lo studio del quale in Roma - Via Montello n. 30 - è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti conferita e posta in calce al presente atto, del quale costituisce parte integrante;

- Ricorrente-

CONTRO

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Ministro in carica, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato [Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it] presso i cui uffici in Roma – Via dei Portoghesi n. 12 – è *ope legis* domiciliato;

- Resistente-

per l'annullamento, previa sospensiva cautelare

- del **giudizio di non idoneità** del 7 marzo 2025, espresso dalla Commissione concorsuale di cui all'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 443/1992 preposta all'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali nell'ambito del concorso pubblico per esami e titoli, per il reclutamento a complessivi 2568 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 6 marzo 2024 [**ALL. A**];

- del Decreto del 13 marzo 2025 a firma del Direttore Generale del Personale del D.A.P., dott. Massimo Parisi [**ALL. B**], comunicato con nota prot. m_dg.GDAP.14/03/2025. 0116271.U, con cui è stata decretata l'esclusione della sig.ra Martina Leonarda Araldo dal concorso pubblico a complessivi 2568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, e, per l'effetto, dall'assunzione nel Corpo stesso;
- ove occorre possa, di ogni ulteriore verbale, operazione, valutazione e giudizio espressi dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali del concorso in esame, di estremi non noti, nonché, di ogni altro atto e o provvedimento, anche non noto, tra cui la graduatoria del concorso, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

nonché per l'accertamento e la tutela

del diritto e dell'interesse legittimo pretensivo della ricorrente ad essere correttamente valutata nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali onde poter proseguire l'iter delle varie fasi concorsuali e venire inclusa in graduatoria, di talché, raggiunto il punteggio utile, essere dichiarata vincitrice e ammessa alla frequentazione del Corso di Formazione Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria.

.°°°°°.

FATTO

1. La ricorrente, sig.ra Araldo Martina Leonarda, studentessa universitaria nella facoltà di Economia e management, ha partecipato al concorso pubblico indetto con Decreto dell'8.03.2023 del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito D.A.P.), pubblicato sul portale unico INPA.GOV.IT in data 15/03/2023 [**ALL. 1**], per il reclutamento a complessivi n. 1713 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, di cui 1285 uomini e 428 donne.

2. Ai sensi dell'art. 7 del bando, il concorso prevedeva le seguenti fasi: 1) prova scritta d'esame, 2) prove di efficienza fisica, 3) accertamenti psico-fisici, 4) accertamenti attitudinali.
3. La ricorrente, risultata idonea alla prova scritta (artt. 9 e 10 del bando), veniva convocata a sostenere le prove di efficienza fisica (art. 11 del bando), che superava brillantemente; veniva quindi sottoposta agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 12 del bando, risultando idonea.
4. Pertanto, la ricorrente veniva sottoposta agli accertamenti attitudinali previsti dall'art. 13 del bando di concorso, a tenore del quale, al comma 5, viene previsto che: "Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità; b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; c) una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione delle qualità attentive; d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro." Al comma 6 è previsto che: "Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale".
5. Le prove attitudinali, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 13 del bando, consistevano nella somministrazione di test sia collettivi che individuali e in un colloquio con un componente della Commissione; in particolare, in data 22 maggio

- 2024, la ricorrente compilava il “Questionario orientativo” [**ALL. 2**], rispondendo alle relative domande, e veniva sottoposta al test MMPI-2 [**ALL. 3**], dopodichè affrontava il colloquio individuale, all’esito del quale la Commissione la giudicava **IDONEA**, come risulta dal verbale del 22/05/2024 che si produce [**ALL. 4**].
6. Ciò nonostante, la ricorrente – a causa del basso punteggio riportato alla prova scritta – risultava idonea ma non vincitrice nella graduatoria concorsuale.
 7. Ma non si perdeva d’animo e partecipava al successivo concorso pubblico a complessivi n. 2568 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui 1926 uomini e 642 donne, indetto con P.D.G. 6 marzo 2024 [**ALL. 5**], il cui bando era (ed è) del tutto identico a quello precedente.
 8. Superata la prova scritta (art. 9), superate le prove di efficienza fisica (art. 11), giudicata idonea all’esito degli accertamenti psico-fisici (art. 12), in data 7 marzo 2025 la ricorrente veniva sottoposta agli accertamenti attitudinali, e, nonostante avesse risposto alle domande del “Questionario orientativo” [**ALL. 6**], le stesse dell’anno prima, e del test MMPI-2 [**ALL. 7**], lo stesso dell’anno prima, esattamente nello stesso modo in cui aveva risposto l’anno prima, del tutto inaspettatamente, veniva giudicata **“NON IDONEA”** dalla Commissione in quanto avrebbe “*dimostrato una scarsa adattabilità all’ambiente di lavoro che si rileva dal limitato grado di socievolezza e dalla carente predisposizione al gruppo, espressione di una ridotta attitudine allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire*” [v. **ALL. A**; provvedimento impugnato].
 9. Il provvedimento de quo veniva notificato alla ricorrente il giorno stesso con comunicazione a firma del segretario della Commissione [**ALL. 8**].
 10. Con istanza di accesso agli atti del 12.03.2025, inoltrata per il tramite del sottoscritto avvocato [**ALL. 9**], la ricorrente chiedeva di potere “*prendere visione ed estrarre copia*”

di tutti gli atti relativi ad entrambe le procedure concorsuali alle quali la stessa ha partecipato, inerenti alle attività di valutazione e giudizio svolte dalla Commissione per gli accertamenti di cui sopra”, con particolare riferimento agli atti, documenti e verbali, redatti dalle Commissioni e sulla base dei quali è stato formulato dapprima il giudizio di IDONEITA’ del 22.05.2024, in netto contrasto con il successivo giudizio di NON IDONEITA’ formulato in data 7.03.2025.

11. Con Decreto del Direttore Generale del Personale del D.A.P., notificato alla ricorrente con nota prot. m_dg.GDAP.14.03.2025.0116271.U, veniva decretata l’esclusione della ricorrente dal concorso per essere la stessa stata (appunto) giudicata non idonea quanto ai requisiti attitudinali accertati [**ALL. B**; provvedimento impugnato].
12. Con nota prot. mdg.GDAP.07/04/2025.0155045.U della Divisione III del D.A.P. l’istanza di accesso agli atti de qua veniva riscontrata positivamente tramite la consegna dei documenti sopra già citati [**ALL. 10**].

.***.***.

Già la asettica descrizione dei fatti dovrebbe indurre notevoli perplessità in ordine alla anomalia (e conseguente illegittimità) di un giudizio in radicale contrasto con quello emesso neppure un anno prima dagli stessi organi della stessa Amministrazione; perplessità che risultano confermate dalla disamina dei documenti allegati al ricorso, da cui emerge con nettezza l’arbitrarietà (e quindi l’infondatezza) del giudizio espresso dalla Commissione concorsuale in data 7 marzo 2025 sui requisiti attitudinali posseduti dall’aspirante, odierna ricorrente.

I provvedimenti impugnati rivelano *ictu oculi* tutta la loro illegittimità, di talchè la ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti

MOTIVI

I

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 443/1992 -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO-P.D.G. DEL 6.03.2024 -
ECESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETA',
INCONGRUITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' - ECESSO DI
POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI,
CARENZA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

L'operato della Commissione dipartimentale preposta ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. agli accertamenti psicoattitudinali sugli aspiranti allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria è stato, nel caso della ricorrente, del tutto – e macroscopicamente – illogico e contraddittorio, di talchè il giudizio di “non idoneità” espresso in data 7.03.2025 risulta **manifestamente arbitrario, irragionevole ed incongruo**, e cioè illegittimo, come illegittimo risulta il conseguenziale decreto di esclusione dal concorso emesso dal Direttore Generale del Personale del DAP.

Nella procedura concorsuale i cui esiti si impugnano con il presente ricorso non è stato tenuto conto del fatto che la ricorrente, nell'ambito della in tutto e per tutto identica procedura volta all'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria cui aveva partecipato un anno prima, era stata ritenuta IDONEA dalla medesima Commissione preposta per legge e composta da componenti aventi la medesima qualifica, e qualificazione, di quelli componenti la Commissione che ha espresso il giudizio opposto.

Ma, al di là del grave difetto istruttorio, la Commissione e il Direttore Generale del personale, arbitrariamente, non hanno tenuto conto del fatto che – a tenore dell'art. 13 di entrambi i bandi di concorso (che sono identici) di cui ci si occupa, “**Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo...**”.

Il giudizio di idoneità conseguito dalla ricorrente meno di un anno prima nell'ambito della procedura concorsuale volta all'assunzione di 1713 allievi agenti era (ed è) definitivo.

Ed è la logica ad imporlo.

Se la Commissione all'uopo preposta, nel maggio 2024, aveva verificato e stabilito che la ricorrente fosse in possesso di: “a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità; b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; c) una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione delle qualità attentive; d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro”, e cioè dei requisiti attitudinali previsti dall'art. 13 dei due bandi di concorso, non è dato comprendere come - e non è neppure ragionevole ritenere che - l'adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro possa essere improvvisamente venuta a mancare!

Ed infatti la condizione della ricorrente, sotto il profilo ricordato, non è certamente mutata in pochi mesi, essendo un tratto distintivo del carattere sostanzialmente imm modificabile.

E ciò tanto più può riscontarsi se si procede alla comparazione dei documenti relativi ad entrambe le procedure esibiti dall'Amministrazione a seguito di istanza di accesso ex lege 241/90 (allegati 2 e 3 per quanto riguarda il primo concorso, allegati 5 e 6 per il secondo).

Dalla mera disamina dei questionari orientativi compilati dalla ricorrente e delle schede di rilevazione del test MMPI-2 profilo grafico, si evince come **la performance della ricorrente sia stata praticamente identica nei due diversi episodi concorsuali.**

Non solo la ricorrente ha dato praticamente le stesse identiche risposte scritte alle numerose domande poste con il “Questionario orientativo”, ma anche confrontando le due schede di profilo riferite alle sottoscale *Social Introversion* [scala che, attraverso la valutazione delle

variabili di misura di timidezza (*Si1*), evitamento sociale (*Si2*) ed evitamento personale e sociale (*Si3*), determina l'inclinazione dei candidati ad isolarsi o a stare con gli altri] *si deve constatare l'esatta corrispondenza di punti T*, e cioè *Si1 35 – Si2 40 – Si3 44*.

Confrontando le due schede di profilo riferite alle sottoscale di *Harris e Lingo*s [scala utilizzata per valutare gruppi di disturbi specifici] *si deve constatare una quasi identica corrispondenza di punti T*, e comunque tutti riferibili ad un livello di punteggio medio di punti T compreso tra i valori 40 e 60.

Per la ricorrente è praticamente impossibile, quindi, comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione del concorso a 2568 allievi agenti ad esprimere un parere diverso, e così palesemente contraddittorio, rispetto alla Commissione “gemella” che l’aveva preceduta pochi mesi prima.

La difesa della ricorrente è bene a conoscenza della Giurisprudenza Amministrativa *in subiecta materia* e dell’ampia (pressochè assoluta, in verità) discrezionalità riconosciuta alle Commissioni preposte agli accertamenti attitudinali.

Ma in questo specifico caso non si tratta, a differenza dei precedenti noti, di contrastare il giudizio di non idoneità con una consulenza psicologica di parte oppure di evidenziare la contraddittorietà con precedenti riconoscimenti ottenuti nell’Esercito (o in altra situazione professionale), trattandosi in quel caso di giudizi espressi da altra Amministrazione, preposta ad una diversa attività istituzionale e, quindi, sulla base di parametri non coincidenti con quelli adottati dalla Polizia Penitenziaria (risultando altresì fisiologico che ad un concorso riservato ai VFP1 e VFP4 i candidati giungano con il bagaglio professionale ed esperienziale acquisito nella Forza Armata di provenienza, senza che questo, tuttavia, vincoli le commissioni attitudinali della Polizia Penitenziaria a giudicarli senz’altro idonei al servizio nei propri ruoli.

Ebbene, in questo caso la valutazione di IDONEITA' proviene dalla stessa Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito di un identico concorso, svoltosi poco tempo prima ed all'esito di identiche verifiche effettuate dalla medesima tipologia di Commissione!

E' pur vero che il giudizio di idoneità, sul piano attitudinale, è il risultato di un iter di disamina globale e di ponderata valutazione della personalità dei candidati *«la cui opinabilità è il fisiologico precipitato della natura non esatta della disciplina specialistica di riferimento»* (Cons. Stato, VI, 4 novembre 2002, n. 6004), sebbene *«l'alto margine di opinabilità ineliminabilmente intrinseco in questi giudizi»* sia compensato dalla necessità di *«un assoluto rigore metodologico nel formularli»* (Cons. Stato, II, 6 dicembre 2021, n. 8137), sicché le valutazioni tecnico-discrezionali possono rientrare nel sindacato giurisdizionale e, quindi, nell'orbita del potere di annullamento di cui all'art. 29 c.p.a. solo laddove degenerino in affermazioni *«affette da manifesta irragionevolezza ed abnormità (cfr. Cons. Stato, II, 24- 12-2021, n. 8581), da incongruità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, III, 6-6-2016, n.2342)»* (Cons. Stato, I, parere 24 febbraio 2022, n. 430).

E, francamente, si ritiene che nel caso di specie ci si trovi proprio nella illogica condizione appena descritta.

.*.*.*.*.*

ISTANZA CAUTELARE

La sussistenza del *fumus boni iuris* emerge incontrovertibilmente dai motivi addotti con il presente ricorso: evidente ed inconfutabile risulta essere la fondatezza della pretesa fatta valere dalla ricorrente.

Allo stesso modo, sussiste il requisito del *periculum*, per il caso di mancata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati i quali hanno costituito e, tuttora, costituiscono fonte di grave danno e pregiudizio irreparabile della posizione della ricorrente, per privarla

ingiustamente dell'ottima opportunità di venire ammessa a prestare servizio presso il Corpo di Polizia penitenziaria (in cui, peraltro, presta già servizio il genitore).

Il *periculum* viene a individuarsi non solo con riferimento all'aspetto economico della ricorrente, ma soprattutto con la lesione, grave ed irreparabile che questi subisce al proprio diritto a venire correttamente valutata ai fini del soddisfacimento del diritto al lavoro costituzionalmente garantito dagli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione.

La mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, infatti, non consentirebbe alla ricorrente di venire ammessa in graduatoria e al proseguimento dell'iter concorsuale tramite la frequentazione del Corso di formazione.

L'arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria, infatti, costituisce per il ricorrente non solo il raggiungimento di un obiettivo ed il coronamento di una passione, ma anche la risposta ad un'esistenza incerta e precaria, sotto il profilo lavorativo.

Non solo. Laddove i provvedimenti impugnati non venissero annullati la finalità che l'Amministrazione resistente si è prefissata mediante l'indizione del citato concorso, ossia quella di reclutare i migliori, verrebbe disattesa e vulnerata, visto che nelle prove precedentemente svolte dalla ricorrente la stessa aveva raggiunto ottimi punteggi.

Nella valutazione comparativa tra il pregiudizio del ricorrente e quello che subirebbe l'Amministrazione dall'accoglimento della presente istanza cautelare, pare evidente la prevalenza del primo, in considerazione dei fondamentali interessi sui quali vanno ad incidere i provvedimenti impugnati.

In considerazione di tutte le argomentazioni ed i motivi illustrati, si insiste affinché venga accolta la presente istanza cautelare.

.*.*.*.*.*

Per tutti i motivi sopra esposti, e con l'espressa facoltà di ampliare le deduzioni ed argomentazioni svolte, la ricorrente Sig.ra Araldo Martina Leonarda, come in epigrafe

rappresentata, difesa e domiciliata

CONCLUDE

affinché l'Onorevole Tribunale Amministrativo adito, *contrariis rejectis*, voglia:

- dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare, previa sospensione dell'efficacia, anche *inaudita altera parte*:
 - il decreto del Direttore Generale del Personale del D.A.P. del 13 marzo 2025 con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal concorso pubblico a complessivi 2568 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 6 marzo 2024 e, per l'effetto, dall'assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
 - il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. 443/1992 in sede di accertamento del possesso dei requisiti psico-attitudinali del 7.03.2025;
 - ove occorrer possa, di ogni ulteriore verbale, operazione, valutazione e giudizio espressi dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso in esame, di estremi non noti, nonché, di ogni altro atto e o provvedimento, anche non noto, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

nonché accertare e tutelare

- il diritto e l'interesse legittimo pretensivo della ricorrente ad essere correttamente valutata nell'ambito degli accertamenti psico-attitudinali ed a proseguire l'iter delle fasi concorsuali onde venire inclusa in graduatoria e, raggiunto il punteggio utile, ammesso alla frequentazione del Corso di Formazione Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria.

Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari come per legge.

DICHIARAZIONE DI VALORE: Il presente ricorso è di valore indeterminabile e verte in

materia di pubblico impiego. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che esso è dovuto nella misura di € 325,00.

Si allegano i documenti come da separato indice.

Salvis iuribus.

Roma, 10 Aprile 2025

(Avv. Riccardo Gozzi)